



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/24 DEL 14.11.2019

Oggetto: **Richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Attività di messa in riserva R13 e recupero R5 in località San Giorgio nel Comune di Iglesias. Proponente: Mar Servizi S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Mar Servizi S.r.l. ha presentato l'8 febbraio 2017 al Servizio Valutazioni ambientali, regolarizzato in data 3 agosto 2017 e modificato il 1° luglio 2019, l'istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Attività di messa in riserva R13 e recupero R5", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017, punto 7, lett. u) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t /giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i."

L'intervento è relativo all'integrazione dell'attuale attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e demolizioni edili, svolta dalla Società proponente, in località San Giorgio nel Comune di Iglesias, con un'attività di recupero mediante vagliatura e frantumazione (operazione R5) per la produzione di "materia prima secondaria" (MPS) da destinare al successivo utilizzo nelle specifiche attività compatibili con il recupero della stessa.

L'impianto allo stato attuale è costituito da una piattaforma in calcestruzzo armato, avente una superficie di 800 mq, nella quale vengono stoccate varie tipologie di rifiuti non pericolosi. Il progetto proposto prevede l'inserimento nella medesima piattaforma di un impianto di frantumazione e vagliatura per l'effettuazione dell'operazione di recupero dei rifiuti R5; prevede, inoltre, la predisposizione di un'area per lo stoccaggio delle materie prime seconde ottenute dal trattamento.

Il Comune di Iglesias con nota prot. n. 21001 del 24.4.2019, nel riscontrare le note del Servizio Valutazioni ambientali (SVA) (prot. n. 7973 del 10.4.2018, n. 17518 dell'8.8.2018, n. 8097 del 10.4.2019), ha comunicato che: "l'area oggetto di intervento ricade (...) in area PAI classificata come Hg3 (pericolosità elevata da frana), disciplinate dall'articolo 32 delle norme di attuazione del PAI approvate con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 27 aprile 2018. In base al comma 2 dell'art. 32, nelle aree ad elevata pericolosità valgono i divieti generali prescritti dall'art. 31, comma 4



per le aree a pericolosità molto elevata (Hg4), tra cui il divieto di realizzare nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero di rifiuti...Ove le modifiche configurino la realizzazione di un ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti esistente, sia per l'aumento della superficie impegnata e dei materiali abbancati, sia per l'inserimento di nuove attività (...) la richiesta risulterebbe in contrasto con le previsioni del PAI".

Considerato quanto comunicato dal Comune di Iglesias con la succitata nota, la Società, in data 1.7.2019, ha modificato il layout impiantistico, prevedendo la realizzazione della nuova area di stoccaggio delle MPS, inizialmente prevista in adiacenza all'impianto nella configurazione attuale, in un'area, di proprietà della medesima proponente, esterna alla zona classificata nel PAI a pericolosità Hg3.

Riferisce l'Assessore che a seguito della suddetta modifica, il Comune di Iglesias, con nota prot. n. 42748 del 13.9.2019, ha comunicato che "l'area in cui è ubicato l'attuale impianto ricade, come indicato nella stessa pratica e nella nota della RAS prot. 6336 del 13.7.2018, in area PAI classificata come Hg3 (pericolosità elevata da frana), disciplinate dall'articolo 32 delle norme di attuazione del PAI approvate con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 27 aprile 2018. In base al comma 2 dell'art. 32, nelle aree ad elevata pericolosità valgono i divieti generali prescritti dall'art. 31, comma 4, per le aree a pericolosità molto elevata (Hg4), tra cui il divieto di realizzare nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero di rifiuti. Rispetto alla documentazione trasmessa con nota prot. 6336 del 13 luglio 2018, MAR Servizi S.r.l. ha modificato il layout di progetto prevedendo la realizzazione della nuova area di stoccaggio delle MPS posta al di fuori della zona classificata nei PAI, per cui non è soggetta prescrizioni di cui all'art. 31 delle NTA. L'intervento è, inoltre, compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, che risulta E: aree agricole e silvo pastorali con riferimento all'articolo 23 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con decreto dell'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 14 aprile 1980, n. 490/U. Pertanto, per quanto di competenza di questo Ente, nulla osta al rilascio della "modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Attività di messa in riserva R13 e recupero R15", richiesta da MAR Servizi Srl Reg. n. 35/17".

La Provincia del Sud Sardegna con nota prot. n. 25070 del 26.9.2019, ha comunicato che: "analizzata la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, si valuta positivamente la modifica sostanziale proposta. Tuttavia la struttura della nuova pavimentazione destinata ad ospitare le Materie Prime Secondarie dovrà essere realizzata in calcestruzzo, munito di idonei sistemi di



raccolta delle acque meteoriche e/o degli olii che accidentalmente potrebbero cadere dalle macchine operatrici. Inoltre il sistema di trattamento dei reflui dovrà essere adeguatamente dimensionato per l'intera superficie pavimentata".

Il Servizio Tutela paesaggistica e vigilanza Sardegna meridionale, con nota prot. n. 41708 del 7.11.2019, ha comunicato che: "l'area in esame individuata negli elaborati di progetto non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004. Si evidenzia che l'area d'intervento risulta ricadere nell'ambito di paesaggio costiero n. 7 "Bacino metallifero", e riconosciuta dal PPR come area mineraria. Si comunica, inoltre, che non sussistono particolari criticità di carattere paesaggistico ed interferenze dirette coi beni paesaggistici più prossimi. Purtroppo l'area di stoccaggio MPS, ricade in parte su un ambito caratterizzato da una folta vegetazione. Pur non trattandosi di area boscata per l'esigua dimensione, non più ampia di 1.000 m², si dovranno mantenere le specie vegetali adulte o compensarle su aree contigue qualora ricadano nel sedime dell'area di stoccaggio".

L'Assessore conclude, quindi, riferendo che lo SVA, considerato che la documentazione depositata, così modificata da ultimo con nota del 1° luglio 2019, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, preso atto dei contributi istruttori pervenuti, propone di non sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali da recepire in sede autorizzativa:

1. le operazioni di recupero dei rifiuti (R13, R5) e di deposito dei materiali ottenuti dovranno avvenire esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria di progetto (Tav. 03 giugno 2019);
2. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri dovranno essere messe in atto le seguenti misure di mitigazione:
 - a. dovrà essere previsto l'abbattimento delle polveri tramite nebulizzazione durante l'utilizzo del vaglio e del frantoio nell'area di lavorazione e l'inumidimento periodico dei cumuli depositati nelle aree di stoccaggio, soprattutto nei periodi siccitosi e di elevata ventosità; il tenore di umidità dovrà essere tale da minimizzare la produzione di polveri anche durante le fasi di movimentazione (carico e scarico);



- b. si dovrà provvedere alla bagnatura della pista che collega l'area di lavorazione a quella di stoccaggio per mitigare la produzione di polveri a seguito del transito dei mezzi nella stessa;
 - c. dovranno essere stabilite delle rigorose procedure operative che interessino anche gli operatori di ditte esterne che prevedano, nelle fasi di trasporto dei materiali, la copertura dei cassoni degli automezzi e la limitazione della velocità dei mezzi;
3. con riferimento alle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto:
- a. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al capo V della deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi) e in particolare, con riferimento alle acque meteoriche dilavanti le aree scoperte dove sono presenti i cumuli dei rifiuti e dei materiali ottenuti dal trattamento, a quanto disposto dall'art. 22, comma 5 della stessa deliberazione; in sede di autorizzazione dovrà essere determinata la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare;
 - b. le opere di scarico delle acque meteoriche non riutilizzate dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione di campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;
4. i rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili e successivamente inviati in impianti debitamente autorizzati al loro smaltimento e /o recupero;
5. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008;
6. per mitigare l'impatto visivo, con funzione anche di barriera per la dispersione delle polveri, dovrà essere realizzata una barriera verde lungo il perimetro della recinzione dell'impianto, mediante messa a dimora di specie a portamento arboreo/arbustivo, appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri;
7. alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
8. come richiesto dalla Provincia del Sud Sardegna con la citata nota prot. n. 25070 del 26.9.2019 "la struttura della nuova pavimentazione destinata ad ospitare le Materie Prime Secondarie dovrà essere realizzata in calcestruzzo, munito di idonei sistemi di raccolta delle



acque meteoriche e/o degli olii che accidentalmente potrebbero cadere dalle macchine operatrici. Inoltre il sistema di trattamento dei reflui dovrà essere adeguatamente dimensionato per l'intera superficie pavimentata";

9. in coerenza con quanto richiesto dal Servizio Tutela paesaggistica e vigilanza Sardegna meridionale, con la suddetta nota prot. n. 41708 del 7.11.2019, nell'area di stoccaggio delle MPS "si dovranno mantenere le specie vegetali adulte o compensarle su aree contigue qualora ricadano nel sedime dell'area di stoccaggio".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Attività di messa in riserva R13 e recupero R5", proposto dalla Società Mar Servizi S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte in premessa, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Iglesias, la Provincia del Sud Sardegna, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA, il Servizio Tutela paesaggistica e vigilanza Sardegna meridionale e le ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/24
DEL 14.11.2019

Silvia Curto

Alessandra Zedda